IL BILANCIO CONSOLIDATO

- Fonti
- Teorie di consolidamento
- Nozione di bilancio consolidato nei principi OIC
- Obbligo di consolidamento
- Area di consolidamento
- Data del bilancio
- Procedura di consolidamento

FONTI

Norme

Principi Contabili

Fonti in materia di bilancio consolidato

FONTI NAZIONALI

- D.Lgs. 127/'91 e cod. civile
- OIC 17 "Bilancio Consolidato"
- OIC 10 "Rendiconto finanziario"

ALTRE SOCIETÀ, NON QUOTATE

FONTI INTERNAZIONALI

- IFRS 10 "Consolidated Financial Statements"
- IFRS 3 "Business Combination"

SOCIETÀ QUOTATE: OBBLIGO

ALTRE SOCIETÀ: FACOLTÀ

NOZIONE DI BILANCIO CONSOLIDATO E TEORIE DI CONSOLIDAMENTO

Cos'è un gruppo?

Come va inteso il bilancio del gruppo?

IL CONCETTO DI GRUPPO: TEORIE

1. ENTITY THEORY: il gruppo come unica entità economica

2. PROPRIETARY THEORY: il gruppo come risultato dell'attività di investimento in partecipazioni da parte della Parent Company

3. PARENT COMPANY THEORY: il gruppo come «emanazione» della Parent Company

IL CONCETTO DI GRUPPO: TEORIE

PROPRIETARY THEORY

Conseguenze contabili:
Il bilancio del gruppo tiene conto delle attività e delle passività solo per la quota corrispondente alla % di possesso della controllante nella controllata

PARENT COMPANY THEORY

Conseguenze contabili:
Il bilancio del gruppo tiene conto delle attività e delle passività per l'intero valore delle stesse, separando però la quota di patrimonio netto detenuta da terzi

ENTITY THEORY

Conseguenze contabili:
Il bilancio del gruppo è analogo al bilancio di una qualsiasi entità economica, e il patrimonio netto rappresenta il capitale investito da tutti i soci, di maggioranza o di minoranza

CONSEGUENZE DELLA PROPRIETARY THEORY

1. Le controllate appartengono alla parent company proporzionalmente alla quota di patrimonio dalla stessa detenuta
2. Il gruppo è conseguenza degli investimenti della capogruppo, quindi il bilancio consolidato deve riflettere il valore e la natura di questi investimenti
3. Il consolidamento delle società controllate avviene solo per la quota posseduta dalla parent company
4. Le attività, le passività e il reddito delle società controllate vengono consolidati secondo il metodo «proporzionale», ovvero tenendo conto della quota posseduta dalla parent company.

CONSEGUENZE DELLA PARENT COMPANY THEORY

1. Pur essendo il gruppo un'emanazione della capogruppo, esso viene considerato nel suo complesso

2. Le attività e le passività delle società che compongono il gruppo (e rientrano nell'area di consolidamento) vengono integralmente rappresentate nel bilancio consolidato

3. Vanno tuttavia evidenziate in modo distinto le quote di reddito di pertinenza dei terzi di minoranza. Tali quote possono essere interpretate alternativamente:
   a) All'interno del patrimonio netto di gruppo, come quote di spettanza di terzi
   b) All'esterno del patrimonio netto di gruppo, prima delle passività vere e proprie

CONSEGUENZE DELL' ENTITY THEORY

1. Le imprese che compongono il gruppo vengono considerate alla stregua di filiali nell'ambito di un'unica entità economica
2. Il patrimonio e il reddito oggetto di stima nel bilancio consolidato sono integralmente attribuibili al gruppo nel suo complesso
3. Nel bilancio consolidato, le quote di terzi di minoranza non vengono necessariamente distinte dalle quote di patrimonio (e/o di reddito) direttamente riferibili alla parent company. In ogni caso, esse rientrano nel PN di gruppo.

NOZIONE DI BILANCIO CONSOLIDATO NEI PRINCIPI OIC

Bilancio consolidato: definizione OIC 17

Il bilancio consolidato è il bilancio che espone la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese considerate come un'unica impresa, superando così le distinte personalità giuridiche delle imprese del gruppo.

Il bilancio consolidato è il documento che prevede il consolidamento dei valori delle attività, delle passività, dei costi, dei ricavi e dei flussi finanziari delle imprese controllate direttamente e indirettamente dalla controllante secondo il metodo del consolidamento integrale.

Cosa ci dice la definizione?

1. Gruppo di imprese come unica entità
   - Il gruppo di imprese è un insieme di imprese delle quali una, la capogruppo, detiene il controllo delle altre. L'elemento determinante nella configurazione di gruppo è, quindi, il controllo, come definito dalle norme del D.lgs. 127/1991.
2. Il bilancio consolidato comprende:
   - Situazione patrimoniale: attività, debiti, patrimonio netto
   - Situazione finanziaria: rendiconto finanziario
   - Reddito: conto economico
3. Area di consolidamento: controllante e controllate
4. Metodo di consolidamento integrale: implica l'iscrizione di tutti gli elementi patrimoniali delle società consolidate nel bilancio del gruppo

Bilancio consolidato: definizione IFRS 10

« Il bilancio consolidato è il bilancio di un gruppo nel quale le attività, le passività, il capitale proprio, i ricavi, i costi e i flussi di cassa della controllante e delle sue controllate sono presentati come se fossero quelli di un'unica entità economica».

- Dal 1° gennaio 2013 trova applicazione l' IFRS 10 "bilancio consolidato".

- Il precedente principio contabile sul consolidato (IAS 27) resterà applicato per la parte relativa alla rilevazione delle partecipazioni nel bilancio d'esercizio (separato) e per le procedure di consolidamento

Nozione di gruppo nell' IFRS 10

«Il gruppo è costituito dalla controllante e dalle sue controllate».

- Risulta quindi essenziale, per verificare l'esistenza di un gruppo, il concetto di controllo.

Concetto di controllo nell'IFRS 10 e nel nostro ordinamento (rinvio)

Nei principi contabili internazionali (IFRS10) il concetto di controllo viene descritto come una relazione tra due soggetti, «investor» e «investee»:

«un investitore (investor) controlla un'altra entità economica (investee) quando è esposto a - oppure ha diritti su - ritorni variabili come conseguenza del suo coinvolgimento con l'investee ed ha la capacità di influenzare quei ritorni attraverso il suo potere sull'investee.»

Nel nostro ordinamento il controllo è definito dall'art. 2359 c.c., cui esplicitamente rinvia l'art. 26 del D.Lgs. 127/'91:

Art. 26 Imprese controllate

1. Agli effetti dell'art. 25 sono considerate imprese controllate quelle indicate nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 2359 del codice civile.
2. Agli stessi effetti sono in ogni caso considerate controllate:
   a. le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
   b. le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.
3. Ai fini dell'applicazione del comma precedente si considerano anche i diritti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.

IFRS10 : concetto di controllo

Affinché vi sia controllo è necessario che l'investitore abbia:

1. Potere sull'investee
2. Esposizione a - o diritti su - ritorni variabili come conseguenza del suo coinvolgimento con l'investee
3. La capacità di usare questo potere per influenzare l'ammontare dei ritorni

Il principio richiede la presenza di tutti questi tre elementi e aggiunge, tra i fattori da considerare, lo scopo e design dell'investee (purpose & design) per individuare:

- Attività significative dell'investee
- Modalità di assunzione delle decisioni da parte dell'investee
- Chi ha la capacità di dirigere le attività significative
- Chi riceve ritorni da esse

Purpose & Design

Un'entità può essere progettata (design):

a) In modo tale che il controllo passi attraverso strumenti di capitale che garantiscono ai soci proporzionali diritti di voto

b) In modo tale da attribuire rilevanza ad altri diritti, diversi da quelli di voto (ad esempio: *clausola statutaria che garantisce ad un soggetto il diritto di veto sulle decisioni riguardanti l'investee, indipendentemente dalla quota di capitale detenuta*).

Nel caso b) l'analisi dello scopo e del design dovrà essere più approfondita per l'individuazione dell' *investor* e terrà conto dei rischi dell' *investee* e di come essi passino alle parti coinvolte.

Attività significative

"attività dell'investee che ne influenzano in misura significativa i ritorni; sono quelle rilevanti ai fini del controllo"

ESEMPI: vendita e acquisto di beni e servizi, gestione di asset finanziari, scelte di investimento e disinvestimento, scelte di finanziamento.

La capacità di dirigere le attività significative può derivare ad esempio da:

- La nomina o la revoca dei dirigenti che hanno responsabilità strategiche
- La possibilità di definire il budget

Attività significative

E’ possibile che due o più investitori abbiano la capacità unilaterale di dirigere attività significative differenti, o insorgenti in tempi diversi: occorrerà stabilire quali hanno maggiore impatto sui ritorni cui è esposto l’investor.

Es: A e B creano una società per sviluppare e distribuire un farmaco. A è responsabile dello sviluppo e delle autorizzazioni, B della produzione e della vendita. Sia A che B hanno la capacità unilaterale di prendere tutte le decisioni per le attività di propria competenza.

OBBLIGO DI CONSOLIDAMENTO

OIC 17

Criterio generale ed eccezioni

Dimensioni ridotte del gruppo

Sottogruppi in presenza di un bilancio consolidato

OBBLIGO GENERALE:

- ✓ Società di capitali che controllano un'altra impresa (e società di persone con soci che siano esclusivamente società di capitali)

- ✓Enti pubblici economici, cooperative e mutue assicur. che controllano una società di capitali

Irrilevanza delle controllate

Rapporti di controllo solo su imprese escluse dal consolidamento

Esonero per limiti dimensionali (art. 27 D.Lgs. 127/91)

Non sono soggette all'obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

a) 20.000.000 di euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
b) 40.000.000 di euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Il totale degli attivi degli stati patrimoniali e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni deve essere determinato con riferimento ai dati "lordi" risultanti dai bilanci d'esercizio, compreso quello della controllante, senza procedere alle eliminazioni delle operazioni infragruppo richieste dalle tecniche di consolidamento.

Esonero per i sottogruppi (art. 27 D.Lgs.127/91)

Sono esonerate le controllanti a loro volta controllate

- Al 95% o più
- O, sotto il 95%, purchè almeno 6 mesi prima della chiusura dell'esercizio non venga fatta richiesta di redigere il bilancio consolidato da almeno il 5% dei soci

Condizioni per esercitare questo esonero:

a) Controllante redige il bilancio consolidato e lo sottopone a controllo, secondo il D.Lgs. 127/91 se soggetta a diritto UE, altrimenti secondo IFRS;

b) La controllata non deve aver emesso valori mobiliari negoziati su mercati regolamentati UE

Esonero per i sottogruppi

Sub-holding esonerata

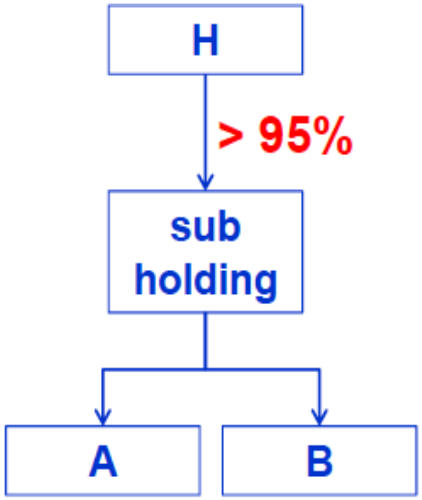

Sub-holding esonerata a meno che non vi sia richiesta di redazione del bilancio consolidato da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale

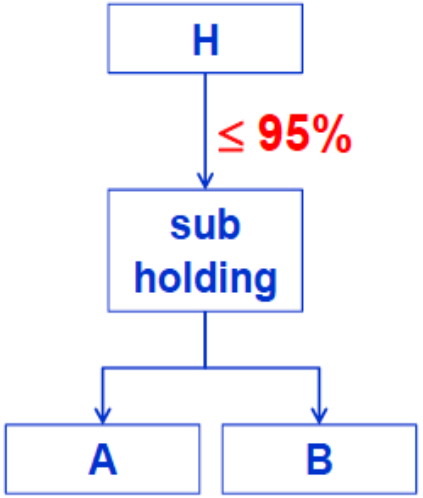

OIC 17: Esonero per irrilevanza

"Inoltre, sono esonerate dalla predisposizione del bilancio consolidato le imprese che controllano solo imprese che, *individualmente e nel loro insieme*, sono irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico del gruppo."

Art. 29 c. 3-bis D.Lgs. 127/'91

Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.

AREA DI CONSOLIDAMENTO

Imprese incluse nell'area di consolidamento

Sono oggetto di consolidamento le imprese controllate come definite dall'art. 26 del D.Lgs. 127/1991

Art. 26 D.Lgs. 127/91:

① CONTROLLO DI FATTO

② CONTROLLO DI DIRITTO

③ ESERCIZIO DI INFLUENZA DOMINANTE IN VIRTÙ DI CONTRATTO O CLAUSOLA STATUTARIA (se consentito dalla legge)

④ CONTROLLO DELLA MAGGIORANZA DEI VOTI GRAZIE AD ACCORDI CON ALTRI SOCI

Si considerano anche le partecipazioni indirette possedute tramite controllate, fiduciarie e persone interposte

Possibili esclusioni

① IRRILEVANZA DELLA CONTROLLATA ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della SP e finanziaria e del risultato economico del gruppo. La presenza di più imprese irrilevanti potrebbe configurare comunque la rilevanza dell'informazione.

② GRAVI E DURATURE RESTRIZIONI ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CONTROLLO

③ IMPOSSIBILITÀ AD OTTENERE LE INFORMAZIONI

④ PARTECIPAZIONE DETENUTA ESCLUSIVAMENTE A SCOPO DI SUCCESSIVA ALIENAZIONE (entro 12 mesi)

DATA DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Art. 30 D.Lgs. 127/91

1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio dell'esercizio dell'impresa controllante.
2. La data di riferimento del bilancio consolidato può tuttavia coincidere con la data di chiusura dell'esercizio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse. L'uso di questa facoltà deve essere indicato e motivato nella nota integrativa.
3. Se la data di chiusura dell'esercizio di un'impresa inclusa nel consolidamento è diversa dalla data di riferimento del bilancio consolidato, questa impresa è inclusa in base a un bilancio annuale intermedio, riferito alla data del bilancio annuale consolidato.

PROCEDURA DI CONSOLIDAMENTO

Procedura di consolidamento

① Verifica dell'estensione dell'area di consolidamento

② Verifica dell'adeguatezza dei bilanci delle controllate rispetto a:

- Data di chiusura
- Principi contabili adottati (cfr. OIC 17, parr. 40 e ss.)
- Corrispondenza delle poste infragruppo di fine anno (fatture da emettere, ricevere…)
- Valuta di riferimento

③ Eliminazione delle poste infragruppo

- Partecipazioni
- Vendite infragruppo
- Finanziamenti infragruppo
- Dividendi da controllate